

Da camera arbitrale
A angelo schiano, servizio
Data lunedì 13 giugno 2011 - 14:03

REGOLAMENTO CAIE

Alla c.a. della Avv. Caiazzo,
Si trasmette in allegato il file in oggetto
Cordialità
dott. Daniele Padoan

Allegato(i)

REGOLAMENTO CAIE DEFINITIVO.pdf (433 Kb)

PREMESSA

Il presente Regolamento intende disciplinare le attività amministrative dalla Camera Arbitrale Italo Estera costituita con atto del 16 Luglio 2009 attraverso gli organi previsti nel proprio Statuto.

La Camera Arbitrale Italo Estera amministra, su richiesta scritta delle parti, le procedure di arbitrato, arbitraggio, di perizia contrattuale ed emette pareri *pro veritate*.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art.1 ACCORDO ARBITRALE

Ai fini del presente Regolamento per "accordo arbitrale" si intende l'accordo, contenuto in una clausola contrattuale ovvero in separato atto, ovvero in scambi di lettere, telegrammi, documenti informatici, in forza del quale le parti sottopongono ad arbitrato ogni questione o controversia relativa a diritti disponibili, insorta o che possa insorgere fra loro, facendo espresso riferimento alla Camera Arbitrale Italo estera e al suo Regolamento.

La stipulazione della clausola o dell'accordo arbitrale, implica la piena conoscenza e accettazione dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale Italo estera, denominata in seguito Camera Arbitrale.

Art.2 SEDE DELL'ARBITRATO

La sede dell'arbitrato nonché il luogo dove risiede il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Italo estera, è in Roma, Via del Seminario n. 102.

Procedimenti arbitrali potranno essere attivati in altra sede scelta dalle parti ed anche all'estero presso uffici costituiti dalla Camera Arbitrale Italo estera nelle capitali o nei capoluoghi degli stati dove siano presenti comunità di cittadini italiani.

Art.3 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La domanda di arbitrato va proposta mediante atto sottoscritto dalla parte che lo presenta, da notificare alla controparte e da depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale in Roma, via del Seminario 102 o nella diversa sede scelta dalle parti.

La parte convenuta notifica la propria risposta con eventuale domanda riconvenzionale alla parte attrice e la deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale in Roma via del Seminario 102 o nella diversa sede scelta dalle parti .

Art.4 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Le parti possono stare in giudizio personalmente nei casi consentiti dal Codice di procedura civile (artt. 7 e 82).

In tutti gli altri casi esse sono assistite da professionisti cui sia stata conferita procura alle liti, da depositarsi congiuntamente agli atti di parte presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Art.5 ATTI E DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO

Le parti devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale ogni atto in originale piu' tante copie quante sono le parti e gli arbitri.

La Segreteria della Camera Arbitrale cura la trasmissione ad ogni parte e agli arbitri della copia di tutti gli atti e della relativa documentazione depositata.

Art.6 IL GIUDIZIO

Il giudizio si svolge presso la sede in Roma via del Seminario 102 o nella diversa sede scelta dalle parti ovvero indicata dalla Camera Arbitrale.

Il giudizio si svolge ritualmente e secondo diritto eccetto il caso in cui le parti, nel compromesso o nella clausola compromissoria, abbiano convenuto espressamente che l'arbitro decida secondo equita' e la materia del contendere lo consenta in base alle leggi vigenti.

Art.7 NOMINA DELL'ARBITRO

La nomina dell'arbitro unico avviene tra quelli inclusi nell'Albo costituito presso la Camera Arbitrale.

Nel caso di collegio arbitrale, gli arbitri di parte designano il Presidente nell'ambito di una lista di nominativi indicati dal Consiglio Arbitrale in ragione di specifiche competenze e facenti parte dell'Albo costituito presso la Camera Arbitrale.

In caso di disaccordo si procederà alla nomina del Presidente a seguito di sorteggio nell'ambito di una lista di sei nominativi facenti parte dell'Albo costituito dalla Camera Arbitrale ed indicati due da ciascuno degli arbitri e due dal Consiglio Arbitrale.

Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del D.Lgs del 17 gennaio 2003 n. 5, ed in ogni altro caso in cui, per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale".

Art.8 CONSULENZA TECNICA

L'arbitro può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio inclusi nell'Albo costituito dalla Camera Arbitrale, o delegarne la nomina alla stessa Camera Arbitrale.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare consulenti tecnici di parte.

Le spese per gli accertamenti tecnici, devono essere anticipate dalla parte che li richiede e l'organo arbitrale, nel lodo, stabilisce a quale di esse e in che misura queste debbano far carico in via definitiva.

Art.9 LODO ARBITRALE

L'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale nel termine di giorni 120 dalla sua costituzione.

Il termine è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione e fino alla pronuncia su di essa ovvero quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro. In presenza di ogni altro giustificato motivo, il Consiglio Arbitrale può decidere, d'ufficio, o su istanza di parte, o su richiesta dell'organo arbitrale la sospensione del procedimento.

Il lodo e' deliberato dall'arbitro unico o dal Collegio arbitrale a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' redatto in forma scritta.

Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del Collegio arbitrale anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, il giorno, mese ed anno nel quale la firma e' stata apposta. Qualora uno dei componenti del Collegio arbitrale non voglia o non possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso con relativa motivazione. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri, e' sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso e' deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo

Salvo quanto disposto dall'art. 825 del Codice di procedura civile, il lodo ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

La Segreteria trasmette il lodo a ciascuna parte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal deposito.

Art.10 PROROGA DEI TERMINI

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine di giorni 120 può essere prorogato anche fino a 90 giorni nei seguenti casi

- a) se devono essere assunti mezzi di prova
- b) se e' disposta consulenza tecnica d'ufficio
- c) se e' pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale
- d) se e' modificata la composizione del Collegio arbitrale o e' sostituito l'arbitro unico
- e) se sussistono altri motivi rigorosamente giustificati

Art.11 ANTICIPO DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

Sulla base del valore economico della controversia, le parti sono tenute, in eguale misura, a costituire un fondo a copertura delle spese di procedimento.

Art.12 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO

La liquidazione delle spese di procedimento arbitrale, viene effettuata dagli arbitri in base al Tariffario approvato dal Comitato Esecutivo, previa discrezionale verifica di conformità e di congruità da parte del Consiglio Arbitrale.

La liquidazione del consulente tecnico, viene effettuata dall'organo arbitrale previa discrezionale verifica di conformità e di congruità da parte del Consiglio arbitrale.

Art.13 PROCEDURA ACCELERATA

La procedura accelerata si applica al procedimento arbitrale nel quale l'importo in contestazione non ecceda i 100.000 (centomila) euro. Alla procedura accelerata si applicano le norme precedenti con i termini, per le parti e per l'arbitro unico, ridotti alla metà'.

Il lodo deve essere depositato nel termine di 120 giorni dalla data di accettazione dell'arbitro unico.

Le parti, di comune accordo e fin quando la procedura accelerata non sia conclusa, possono rinunciare a favore della procedura ordinaria.

ALTRI PROCEDIMENTI

Art.14 L'ARBITRAGGIO

Le parti, con domanda anche congiunta, possono richiedere la nomina di uno o più arbitri, con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di 60 giorni dalla accettazione dell'arbitratore.

Art.15 PERIZIA CONTRATTUALE

Le parti possono richiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.

La perizia deve essere conclusa nel termine di 60 giorni dalla accettazione del perito o esperto, salvo proroga motivata.

Art.16 PARERE PRO VERITATE

Ogni soggetto aderente alla Camera Arbitrale può richiedere l'acquisizione di un parere su una questione tecnica o giuridica.

Art. 17 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PREDETTI PROCEDIMENTI.

Le spese concernenti i procedimenti di arbitraggio, perizia contrattuale nonché quelle relative ai pareri pro veritate sono liquidate in base al Tariffario approvato dal Comitato Esecutivo.

Art.18 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice di procedura civile e delle leggi speciali dell'ordinamento italiano.

Le norme di procedura del presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio Arbitrale.